

## I PUNTI PRINCIPALI

### 1. I controlli

Le verifiche da parte delle Entrate e della GdF si concentrano sulle cessioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali che invocano il diritto all'acquisto senza addebito dell'Iva. Qualora dovesse emergere che il cessionario abbia utilizzato "false lettere di intento" o comunque abbia effettuato acquisti senza addebito di Iva per rivenderla sul mercato interno, il Fisco procede con il recupero dell'Iva in capo al fornitore a nulla rilevando la circostanza che egli non ne abbia tratto beneficio

### 2. Le presunzioni

Le contestazioni nei confronti dei fornitori muovono dal presupposto che, anche in assenza di un sistema di responsabilità oggettiva, il diritto alla detrazione Iva sugli acquisti di merci poi rivendute in esenzione di imposta può essere negato nel caso in cui si dimostri che il cedente sapeva o avrebbe dovuto sapere della sua partecipazione ad una frode, a nulla rilevando la circostanza che egli non ne abbia tratto beneficio. Pertanto, ove non riesca a provare la sua buona fede, il fornitore rimane esposto al recupero dell'Iva

### 3. La difesa del fornitore

Nel caso in cui i fatti e le circostanze non dovessero consentire una ferrea difesa del fornitore, nell'ambito della procedura di accertamento con adesione, si potrebbe cercare di "abbattere" la pretesa, proponendo all'Ufficio accertatore di recuperare in capo al medesimo l'Iva, anziché, come ha fatto, sui prezzi applicati sulle cessioni effettuate al finto esportatore (più alti perché comprensivi dei ricarichi) su quelli di acquisto delle medesime merci vendute (più bassi), come se si trattasse di acquisti in autoconsumo